

LA LEGGE COME SOPRUSO: LE AUTORITÀ MUNICIPALI
E LA VITA PRIVATA NELLA REPUBBLICA DI DUBROVNIK
A CAVALLO TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

Zdenka JANEKOVIĆ RÖMER

Università di Zagabria, Facoltà di Filosofia, Zagabria, HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Lučića 3

e-mail: zdenka.janekovic-roemer@zg.htnet.hr

SINTESI

L'autrice analizza la campagna condotta dalle autorità legali di Dubrovnik contro i matrimoni clandestini, il comportamento sessuale e l'intrattenimento giovanile durante il XV e il XVI secolo. Le pressioni legali riguardo la vita privata dei cittadini vengono considerate come una forma di sopruso dato che limitano i diritti individuali nell'ambito della sfera privata. L'autrice ha illustrato il modo in cui il potere della Repubblica di Dubrovnik ha tentato di modellare la mentalità e il comportamento dei cittadini ben prima e con maggiore efficacia rispetto a più grandi e più potenti stati europei contemporanei.

Parole chiave: Repubblica di Dubrovnik, disciplina civile, moralità, sfera del privato, sessualità, secc. XV-XVI

THE VIOLENCE OF LAW: CIVIC AUTHORITY AND PRIVATE LIFE IN LATE
MEDIEVAL AND EARLY MODERN DUBROVNIK

ABSTRACT

The authoress analyses the Dubrovnik authorities' legal campaign against clandestine marriages, sexual behaviour and youth entertainment in the 15th and 16th century. Legal pressure over the private life of the citizens is regarded as a form of violence, because it restricted individual rights in private sphere. The authoress showed how the state power of the Republic of Dubrovnik endeavoured to shape the mentality and the behaviour of the people earlier and more efficaciously than much bigger and more powerful contemporary European states.

Key words: Republic of Dubrovnik, civic discipline, morality, privacy, sexuality, 15th-16th centuries

INTRODUZIONE

Le numerose e varie norme della legislazione ragusea, in particolare quelle del XV e XVI secolo, rivelano, nel periodo di tempo succitato, la sempre più massiccia penetrazione nella sfera privata da parte delle autorità della Repubblica di Dubrovnik. L'ampiezza di simili interventi è notevole, e comprende importanti questioni sociali come la stipulazione dei matrimoni, i contratti dotali o il rapporto tra lo Stato e la Chiesa, ma anche la vita familiare e la sessualità, e cose apparentemente marginali quali i giochi, l'abbigliamento e i divertimenti giovanili. A seconda delle proprie necessità, il governo stabiliva quali matrimoni fossero, o non fossero, desiderabili, quantificandone la necessaria dote. Esso prescriveva i riti funerari e nuziali, e addirittura i cibi consentiti in simili occasioni. I consigli municipali discutevano, non di rado, della lunghezza di un mantello o di una manica. Gli occhi dei funzionari statali erano onnipresenti e controllavano la vita pubblica, privata e persino intima degli abitanti di Dubrovnik.

Le nuove limitazioni vengono spiegate come parte integrante della generalizzata tendenza dei poteri temporali a penetrare la sfera privata, ma esse sono anche manifestazione del peculiare aspetto che assumeva l'organizzazione statale ragusea nel tardo medioevo, e dell'assoluto predominio dello Stato sulla Chiesa. L'assetto giuridico era notevolmente influenzato dalla morale cristiana, ma dietro alla facciata di devozione si celava sempre l'interesse della Repubblica. I legislatori si adoperavano a definire Dubrovnik *respublica Christiana*, ma il potere ecclesiastico vi veniva, più che in qualsiasi altro luogo, represso. In vari modi le autorità eludevano il diritto canonico e violavano i diritti del clero. Si potrebbe affermare che la autorità manipolassero la devozione e la morale cristiana utilizzando a fini politici la nuova ondata di religiosità. Nel XV secolo la Repubblica ragusea era uno stato amministrativo, concentrato sull'ordine e sul controllo dell'intera comunità. La pressione della legge, a tutela dell'ordine, sulla vita privata dei cittadini, può essere considerata una forma di sopruso in quanto essa limitava i diritti degli individui nella sfera privata. Le deviazioni ed il disordine nel comportamento privato erano considerati dalle autorità pericoloso segnale di una possibile inquietudine sociale o politica. Si aprono, a tal proposito, interrogativi riguardanti le contemporanee idee politiche e le riflessioni della classe dirigente sul potere e sull'assetto politico. Le rinvigorite istituzioni municipali hanno portato a un ampliamento della giurisdizione governativa, riconfermato dalle nuove leggi che rafforzano, innanzitutto, il potere delle autorità statali. Il paternalistico discorso delle fonti rende evidente che è convinzione della classe dirigente che sia dovere dello stato mantenere la disciplina dei cittadini nella vita privata e pubblica.

Il materiale che conferma la penetrazione legislativa della Repubblica ragusea nella dimensione privata e intima dei propri cittadini è notevolmente ampio, e comprende sfere esistenziali estese e diversificate. Per questa occasione ho ristretto l'argo-

mentazione alle norme giuridiche che colpiscono nel modo più diretto e profondo l'intimità dell'individuo, influenzandone in modo sostanziale l'esistenza: le norme sulla stipulazione del matrimonio in segreto e quelle sulla sessualità. Nell'analisi mi sono servita delle seguenti raccolte di leggi ragusee: lo statuto dell'anno 1272 (*Liber statutorum civitatis Ragusii*), il libro delle riforme (*Liber omnium reformationum civitatis Ragusii*), nonché le raccolte *Liber viridis* (leggi emanate tra il 1358 ed il 1460) e *Liber croceus* (leggi emanate tra il 1460 ed il 1803). Mi sono, inoltre, servita, di una serie di altre fonti pubblicate e non, tra cui i verbali di tre consigli municipali, verbali giudiziari e fonti narrative. Ho fatto uso di statuti e di altre fonti provenienti dalle città sulla costa adriatica orientale, e mi sono avvalsa di materiale bibliografico comparativo.

Il crimine del matrimonio segreto

Per i governanti, una minaccia particolare era costituita dal matrimonio stipulato senza la conoscenza, la volontà ed il consenso della famiglia. Il timore del matrimonio per amore rappresentava, nel medioevo e nei primi decenni dell'età moderna, una sorta di fissazione, tanto che molti autori arrivavano a ritenere l'amore – *amor* – un sentimento indesiderabile nel matrimonio, un peccato simile all'adulterio. La spontaneità dell'amore spaventava la classe dirigente in quanto fonte di un disordine che sfuggiva la possibilità di controllo. Tale problema costituiva il nodo centrale dell'intreccio di molte opere letterarie rinascimentali, a testimonianza della preoccupazione dei contemporanei per fenomeni di questo tipo (Ariès, 1995, 130-139; Kotruljević, 1989, 423-425; Martinez, 1998, 255-290; Ferrante, 1994, 923-925). Per le leggi ecclesiastiche un simile accordo segreto era valevole, e pertanto le autorità laiche e famigliari si adoperavano a impedire la stipulazione di matrimoni segreti mediante un severo controllo, leggi e minacce. Ciò era particolarmente evidente nella fase antecedente al Concilio tridentino, che sottopose il rito matrimoniale a una serie di norme prescrittive, rendendo in questo modo più difficile la stipulazione dei matrimoni in segreto. Particolarmente severe sull'argomento erano le leggi degli stati protestanti. La legislazione protestante poneva, infatti, sullo stesso piano i beni materiali e la prole: ne conseguiva l'illegalità delle decisioni riguardanti la stipulazione del matrimonio prese indipendentemente. Il libero accordo non costituiva condizione sufficiente per un matrimonio valido, il benessere dei genitori era indispensabile. La Controriforma introdusse anch'essa norme più severe sull'argomento, pur rimanendo fedele, però, alla definizione sacramentale del matrimonio come atto libero ed individuale. Ciò risulta evidente dallo stesso decreto *Tametsi* (emanato dal Concilio di Trento nel 1563), il quale insiste sulla dimensione pubblica del matrimonio e sulla presenza del sacerdote, ma non sul consenso parentale (Harrington, 1992, 59-60; Prodi, 1989, 18-20). Pertanto, con le disposizioni del Concilio tridentino la Chiesa cattolica non fece altro che definire la dimensione normativa, fornendo in questo modo una base al processo di discipli-

namento degli individui portato avanti dalle autorità statali. Nonostante la resistenza della chiesa alla cessione della giurisdizione nelle questioni matrimoniali, le autorità statali riuscirono ben presto ad ottenere il pieno controllo e ad attuare un processo di secolarizzazione delle stesse. Sia negli stati protestanti che cattolici i governi iniziarono a tenere registri matrimoniali. Durante il secolo XVI si giunse a un connubio tra l'autorità familiare, paterna e statale. Questo portò alla formazione di un nuovo, unico modello di matrimonio, in opposizione alla varietà dei legami familiari e parentali tipica del Medioevo (Prodi, 1989, 16-17, 20). Leitmotiv del periodo divenne, da un lato, la famiglia come fondamento dell'ordine sociale e, dall'altro, il libero arbitrio dei giovani che si sposavano contro la volontà dei genitori. La tragica fine degli adolescenti shakespeariani Romeo e Giulietta è soltanto un esempio della summenzionata tendenza, come afferma J. Harrington (Harrington, 1992, 55-58).

Nella Repubblica di Dubrovnik l'intervento dello Stato sull'argomento è evidente fin dal XV secolo. I legislatori ragusei, in misura addirittura maggiore rispetto a un gran numero di contemporanei di altra provenienza, temevano il matrimonio segreto, stipulato per amore, senza il consenso e contro la volontà della famiglia. Agli occhi della nobiltà ragusea tale possibilità rappresentava uno dei più grandi spauracchi, una delle più temibili minacce contro l'ordine terreno e celeste delle cose. Se ne discuteva, pertanto, come di una importante questione di politica statale. L'idea di una libera stipulazione del matrimonio, senza la conoscenza ed il permesso parentale, è presentata in una sanzione di legge del 1429 come un peccato contro la volontà del Creatore, che già nel Paradiso terrestre istituì il matrimonio tra i progenitori degli uomini come qualcosa di sacro, puro e immacolato. Contro siffatta sacralità intervengono "uomini malvagi di bassa estrazione che convincono giovani fanciulle delle migliori famiglie a contrarre matrimonio con essi senza il consenso dei genitori, il che è invisibile a Dio, contrario ai buoni costumi e costituisce pertanto un pericolo per la città". Le pene inflitte a tutti coloro che, in un modo o nell'altro, prendevano parte alla stipulazione di un siffatto matrimonio erano estremamente pesanti: lo sposo perdeva ogni diritto ai beni della sposa, mentre i compartecipi, incluso il sacerdote, erano puniti con il carcere o l'esilio. Va osservato che nell'argomentazione non trova spazio l'eventualità che la sposa si fosse decisa a un simile passo dopo averlo ben ponderato e di spontanea volontà, motivata da un amore che incontrava il disaccordo della famiglia. Evidentemente, i legislatori ritenevano che le donne in simili circostanze fossero sempre vittime di uomini, che ambivano a ottenere con l'inganno i loro beni. Essi stabilivano, pertanto, che tutti i beni della donna, che contraesse in tal modo matrimonio, fossero sottoposti al controllo del Consiglio minore, fintanto che gli eredi non raggiungessero l'età per poterli rilevare. Lo sposo non aveva alcun diritto di successione né di usufrutto, nemmeno in assenza di figli (PAĐ, Cons. Maius, vol. 4, ff. 22'-30; Liber viridis, 237; Janeković Römer, 1996, 143-146). La summenzionata sanzione non permise al governo raguseo di sradicare il matrimonio segreto - e non vi

riuscirono nemmeno molte amministrazioni successive – ma portò a compimento il processo di secolarizzazione della questione sul piano della competenza giurisdizionale. La disperazione di fronte al peccato e l'invocazione della giustizia divina celavano l'appropriamento da parte delle autorità statali della sfera di competenza dei tribunali ecclesiastici e la derogazione del diritto canonico. Va sottolineato che ciò accadeva ben prima del Concilio tridentino, il quale riconciliò almeno parzialmente la posizione della Chiesa e dello Stato in materia di matrimonio segreto, devolvendo parte della competenza giurisdizionale ai tribunali laici (Harrington, 1992, 61-65).

La sempre maggiore importanza attribuita al fidanzamento, ai riti religiosi e alla stipulazione pubblica del matrimonio era, tra l'altro, segnale della volontà di impedire i matrimoni segreti. L'assemblea ed il consiglio della comunità dell'isola di Lastovo, appartenente al territorio della Repubblica di Dubrovnik, emanavano nel 1449 una norma di legge secondo la quale il fidanzamento doveva avvenire pubblicamente, in chiesa, in presenza del sacerdote. A questo aggiungevano anche due leggi sul matrimonio segreto. La contraddittorietà delle summenzionate norme testimonia la difficoltà o l'impossibilità di conciliare la concezione ecclesiastica del matrimonio come libero accordo tra gli sposi e le esigenze della società laica. La comunità laica vietava il matrimonio segreto, pur non potendone contestare la validità. Era stabilito che la donna – che si fidanzasse in segreto o consentisse al matrimonio – perdesse, in questo modo, ogni bene paterno e materno, "in quanto un simile fidanzamento, ovvero un siffatto contratto, non viene considerato matrimonio onesto, pur essendo valido secondo le norme ecclesiastiche". La comunità laica non poteva derogare le leggi della Chiesa, anche se esse erano nettamente contrapposte ai suoi interessi (Lastovski statut, cc. 74, 75, 76). Sotto l'influsso delle leggi della Repubblica di Venezia, che trattavano la questione in modo simile a quelle ragusee, gli statuti di alcune città della Repubblica di Dubrovnik emanavano, nell'arco del XVI secolo, severe leggi contro il matrimonio segreto. Lo statuto di Korčula (Korčulanski statut) dell'anno 1430, oltre ad ammende, prescriveva anche una pena corporale – l'amputazione dell'orecchio dello sposo (Korčulanski statut, Ref. c. 151). Lo statuto di Zara (Zadarski statut) constatava esplicitamente che i figli di entrambi i sessi dovessero essere, in conformità alle norme di legge, sottomessi alla volontà dei genitori. La figlia o il figlio che privasse i genitori della summenzionata ubbidienza veniva diseredata/o, a meno che il padre e la madre non perdonasse, in forma di documento, "la pesante ingiustizia arrecata" (Zadarski statut, libro III, c. 90). E' di particolare interesse un'altra norma dello statuto di Zara che riguarda il matrimonio contratto in segreto, dalla quale si evince quanto l'amore fosse ritenuto fenomeno pericoloso e, addirittura, peccaminoso. Si afferma, infatti, che la figlia la quale contraesse matrimonio "pervasa, come una baccante, da follia amorosa" ("*... furore forte amoris bachata...*") venisse diseredata senza possibilità di grazia. La stessa cosa valeva anche per il figlio (Zadarski statut, libro III, c. 92). La severità delle norme citate è espressione del timore suscitato dal libero arbitrio

individuale nelle questioni matrimoniali, percepito come potenziale minaccia non solo verso il nucleo familiare, ma contro la stessa comunità sociale.

Le autorità e l'alcova

La sessualità degli uomini nel Medioevo rientrava, dal punto di vista morale, nella sfera di competenza della Chiesa. I penitenziali stabilivano i comportamenti sessuali consentiti e quelli peccaminosi, prescrivendo le pene per i peccatori. Senz'ombra di dubbio, tali codici influenzavano la vita degli individui e la loro sfera emozionale appesantendole con limitazioni e con il complesso di colpa. Le pene erano di tipo spirituale e non troppo severe, in quanto la Chiesa romana era "contraria al peccato, ma non ai peccatori". Quando il potere temporale iniziò a interessarsi alla sfera intima degli individui, lo fece in modo ben più efficace, grazie all'apparato di controllo e di repressione di cui era in possesso. Le amministrazioni comunali tardomedievali dedicavano un'attenzione sempre maggiore alle trasgressioni inerenti la morale sessuale, ovvero alla prostituzione, all'adulterio e alla sodomia. Le autorità cittadine consideravano tali trasgressioni morali uno dei generatori del disordine, e ritenevano che la fermezza del loro potere e dell'ordine sociale esigesse limitazioni in tale campo. Alcuni legislatori sentivano la necessità di apportare giustificazioni per la violazione della sfera di competenza ecclesiastica, e spiegavano che l'adulterio, ad esempio, avesse importanti conseguenze sulla società laica, e che, pertanto, lo Stato se ne dovesse occupare. Nell'arco del XV e XVI secolo veniva attuata anche una istituzionalizzazione della prostituzione, al fine di permetterne un controllo più efficace (Lansing, 1997, 33-34). A Dubrovnik, fino al XV secolo, il "mestiere più antico del mondo" non era sottoposto a limitazioni di legge. E' noto che esistesse una specie di casa chiusa, e che le prostitute non si premurassero di nascondere la loro attività. Le limitazioni legislative e la condanna pubblica apparivano nel XV secolo. All'inizio del secolo, nel 1409, il governo raguseo assegnava alle prostitute una casa in vicinanza dell'ospedale, nella quale dovevano soggiornare, e vietava loro di abitare in qualsiasi altro luogo a Dubrovnik. Esse ottennero un mese di tempo per trasferirsi nella casa succitata (PAD, *Reformationes*, vol. 33, f. 88; Jeremić, Tadić, 1940, 119). Era soltanto l'inizio delle future persecuzioni. Se prima le prostitute si potevano incontrare in tribunale, ma per altre trasgressioni o crimini, dalla metà del secolo si susseguirono processi e persecuzioni contro la loro professione. La retorica delle sentenze giudiziarie assomigliava a quella emergente dalle leggi a regolamentazione della sfera privata dei cittadini – si menzionava la loro vita disonorevole e la corruzione della gioventù. Questa è un'ulteriore testimonianza del fatto che il governo della Repubblica di Dubrovnik iniziasse ad accollarsi le questioni inerenti la morale, il che rese più efficace il controllo e più severe le pene rispetto ai secoli precedenti, quando la morale apparteneva alla giurisdizione della Chiesa (Ravančić, 1998, 124, 128). Le autorità

ragusee anche in questa sfera del privato, ovvero della sessualità, precedettero l'Europa, in cui i processi contro la prostituzione iniziarono durante la "crisi del Rinascimento", ovvero nel XVI secolo. Certamente, la nuova epoca acuì anche a Dubrovnik la preoccupazione per la morale dei cittadini, e portò, conseguentemente, anche molte disposizioni contro la prostituzione (PAD, Acta Cons Minus, vol. 20, f. 89^v; ff. 3^v-4; PAD, Ostavština dum Nika Gjivanovića, vol. 18).

A differenza di molte città europee (Carbasse, 1987, 86-87) e dalmate (Statut grada Splita, libro 4, c. 38; libro 3, c. 36; Inchiostri, 1930, libro 2, cc. 12, 13; Statut grada Poreča, libro 3, cc. 17, 18; Statut grada Trogira, libro 3, c. 14; Knjiga statuta grada Šibenika, libro 5, c. 50),¹ lo statuto di Dubrovnik e le successive raccolte legislative non emanano leggi sull'adulterio. La questione era regolata dal diritto consuetudinario, con norme diverse per gli uomini e per le donne. A parole, la società ragusea era a favore della morale matrimoniale caldeggiata dalla Chiesa, ma nella vita quotidiana le cose stavano, di fatto, diversamente. Gli uomini potevano compensare le frustrazioni causate da un matrimonio indesiderato o da un rapporto coniugale insoddisfacente con il lavoro, ma anche con legami extraconiugali, che erano tacitamente permessi. Molti nobili vivevano apertamente con le loro amanti, riconoscevano e allevavano i figli nati da simili relazioni. Per quanto riguarda le donne, casi di questo tipo, quando si verificavano, venivano attentamente celati e taciuti. Il severo controllo sulle donne, specialmente delle classi elevate, diminuiva di certo le occasioni per qualcosa di simile. Nei verbali processuali non appaiono casi di adulterio compiuto da donne, non ci è pertanto possibile documentare le reazioni delle famiglie e delle autorità. A esemplificazione della pubblica opinione sull'adulterio compiuto dalle donne, basti menzionare il fatto che la legge considerava adulteri i legami amorosi delle vedove, che perdevano i beni e le comodità fruite in base ai diritti di vedovanza. L'intervento dello stato sulla questione dell'adulterio può essere analizzato sulla base di un caso accaduto a Dubrovnik il 24 luglio del 1471. In breve, il muratore Vlahuša sorprese la moglie con il giovane nobiluomo Frano Dimitri de Ragnina e uccise quest'ultimo. Lo scioglimento dello scandaloso caso non fu portato avanti presso un regolare tribunale, ma, trattandosi di un nobiluomo, al Senato. Tuttavia, i senatori non si ersero in difesa di quella nobiltà a cui essi stessi appartenevano, ma a tutela della morale e del matrimonio legittimo. Decisero di prosciogliere il muratore dall'accusa, in quanto "l'ucciso causò da sé la propria morte". Perdi più, per proteggere Vlaho, intimarono ai cugini e agli amici del giovane nobile di non osare farsi giustizia da sé ("*Et sine ullo impedimento reali aut personali sibi inferendo causa dicti homicidii, attenta conditione casus et quod occisus dedit causam mortis suae*") (PAD, Cons. Rogatorum, Libro 21, 117^v). Da questo caso si evince il contrasto tra l'abituale tacita tolleranza nei confronti dell'adulterio maschile e la severità in caso di adulterio femminile, si

1 Lo statuto di Verbenico (Vrbinik) prevedeva addirittura la pena di morte per le adulate (Statuta lingua croatica conscripta, 1890, 154).

trattasse anche di una donna di umili origini. Le donne dovevano difendere il proprio onore, concepito come contenimento sessuale, chiuse in casa, sotto il controllo maschile. Secondo l'opinione dei contemporanei, questo era l'unico modo per mantenere il buon nome della famiglia e la purezza della discendenza (Janeković Römer, 1999, 193-192, 202).

Nell'anno 1474 il Consiglio maggiore giunse, in forma di legge, a una conclusione esemplificativa dell'ormai avanzato processo di arbitraggio statale in campo morale. I membri del consiglio si scagliarono con indignazione contro i sodomiti, ovvero gli omosessuali. Il concetto di sodomia si riferiva a ogni (vietato) comportamento "contro natura", e cioè a ogni comportamento sessuale non avente come fine la procreazione, e pertanto anche a quello tra partner eterosessuali. Nelle fonti medievali, comunque, tale termine indicava perlopiù l'omosessualità. I penitenziali condannavano l'omosessualità definendola peccato mortale, paragonabile al rapporto sessuale con animali. Tale *abominabile crimen* passava gradualmente, in alcuni ambienti fin dall'inizio del XIV secolo, dalla sfera di competenza ecclesiastica a quella dello Stato. In molte città venivano, nell'arco di tempo sopraindicato, emanate severe leggi contro la sodomia e prescritte severe pene, che includevano l'umiliazione in pubblica parata, il marchio d'infamia, la castrazione e la morte per combustione (Lansing, 1997, 39-40). La subcultura omosessuale era particolarmente presente a Firenze, ove il governo adottava, dalla fine del XIII alla metà del XVI secolo, misure sempre più severe per tentare di sradicare questo vizio, che consideravano uno dei più pesanti problemi morali e sociali della città. Venne addirittura introdotto un servizio speciale, gli *ufficiali di notte*, il cui compito consisteva esclusivamente nella persecuzione dei sodomiti.² Anche nelle fonti veneziane si incontravano lamenti sul fatto che la città si andava trasformando in Sodoma. Venivano pure emanate leggi contro la sodomia, ma il materiale giuridico non era, nemmeno lontanamente, paragonabile per quantità a quello fiorentino, essendo privati gli interrogatori e molto meno dettagliati i verbali. Le misure di legge contro la sodomia erano drastiche, e i documenti d'archivio ne testimoniavano l'effettiva applicazione (Ruggiero, 1985, 109-110). In modo simile al modello veneziano, i consiglieri ragusei decisero di adoperarsi affinché il "peggiore, dannato crimine della sodomia" non ponesse radici nella loro città, in modo che questa non diventasse "albergo di demoni invece che dimora del Signore". Chiunque fosse colto in flagrante, "*tam agens quam patiens*", sarebbe stato punito con l'amputazione del capo, e il suo cadavere sarebbe stato bruciato. È interessante notare che in simili casi veniva adottato

2 È interessante notare che le persecuzioni del sesso "contronatura" scemarono a Firenze con l'avvento dei Medici. Nel nuovo stato ducale l'omosessualità non rappresentava più un problema di primaria importanza e la questione cadde nel dimenticatoio: il nuovo dominio si basava, infatti, su un sistema di potere completamente diverso dal precedente regime repubblicano. Il sostegno clientelare e l'appoggio dell'esercito sostituirono il bisogno di ordine sociale che assicurava stabilità al governo precedente (Rocke, 1996, 7, 23-24, 32, 45-86, 195-226; 1987, 701-723).

il procedimento in uso per gli omicidi. Come sempre, il governo incentivava i denunzianti: il colpevole veniva liberato dalla terribile pena e premiato con 300 perperi, mentre i testimoni ricevevano l'alto compenso di 100 perperi. Gli accusati andavano sottoposti a tortura affinché la verità, a tutti i costi, emergesse. La grazia era concessa soltanto in caso di votazione pubblica dei membri di tutti e tre i consigli. La nuova legge fu votata con la schiacciante maggioranza di 104 voti su 108 (*Liber croceus*, 72; *PAD, Cons. Rogatorum*, vol. 41, 264).

Non è stato dimostrato se i consiglieri ragusei fossero stati spinti da un caso concreto ad emanare la summenzionata legge. Nel preambolo si afferma esplicitamente che si tratta di una misura preventiva, e si può pertanto concludere che tale norma venne emanata sulla scia di un'antica prassi di severe minacce o sporadiche pene, che dovevano servire da esempio. I documenti contemporanei, giuridici e non, non danno alcun indizio sull'esistenza dell'omosessualità nella città. Il governo raguseo non di rado metteva a tacere gli scandali, e addirittura distruggeva i libri contenenti i dati segreti, ma di tracce ne rimanevano sempre: ben poco si poteva nascondere in una città così piccola (Janeković Römer, 1999, 101-102; *PAD, Cons. Maius*, vol. 7, f. 88'; *Liber viridis*, c. 342). E', pertanto, possibile concludere che le disposizioni contro la sodomia, anche quelle successive a questa, stavano perlopiù ad indicare un tentativo di costituzione e giustificazione dell'autorità, piuttosto che un'effettiva minaccia. E' possibile che i governi di Firenze e Venezia fossero preoccupati per il futuro demografico delle città (Crouzet-Pavan, 1984, 275-276; Ruggiero, 1985, 109-110), ma questa ipotesi non è valida per Dubrovnik, non essendoci dati sulla diffusione dell'omosessualità e su un'eventuale diminuzione di matrimoni ad essa connessa. Bariša Krekić venne alla conclusione che queste ed altre leggi legate alla morale individuale sono la conseguenza dell'azione di alcuni fattori: la minaccia turca, il platonismo, il sistema dotale, l'influsso dell'etica cattolica e, soprattutto, l'avanzato processo di urbanizzazione durante il XV ed il XVI secolo (Krekić, 1987, 344-345). In questa intricata concatenazione di fattori si celano le motivazioni del governo raguseo, che, oppresso da minacce esterne, cercava di battere sul tempo i pericoli in agguato sul fronte interno, e cioè quelli legati alla bollente società cittadina. Le morigerate disposizioni governative rivelavano direttive di politica interna congruenti alla generale intensificazione della repressione sessuale in Europa all'alba dell'età moderna, pur in un contesto, quello raguseo, in cui le summenzionate misure risultavano più efficaci (Flandrin, 1978, 196).

La gioventù maschile ragusea era, comunque, oggetto di preoccupazione e di riflessione per i servizi e gli organi governativi. Non va dimenticato che a Dubrovnik era predominante la forma mediterranea di matrimonio, che permetteva ai giovani di sesso maschile una prolungata giovinezza. Ci si riferisce soprattutto ai nobili, in quanto i popolani contraevano di norma matrimonio in età più giovane, dopo essere diventati professionalmente indipendenti. I figli dei nobili potevano stabilirsi in società soltanto

dopo essere diventati membri del Consiglio maggiore, fatto che segnava l'inizio del loro *cursus honorum*. La spiccata dominazione del *pater familias* impediva loro di disporre dei beni famigliari e di operare liberamente fino alla morte dello stesso. Essi contraevano matrimonio dopo il trentesimo anno d'età e per volontà del padre. Prima che questo avvenisse, essi trascorrevano un discreto numero di anni tra un divertimento e l'altro, adoperandosi in una sorta di inversione delle norme esistenziali per compensare le proprie frustrazioni. Il governo doveva tenerne conto ed infatti permetteva, almeno tacitamente, il comportamento subculturale della gioventù maschile, il loro riunirsi in gruppi, i loro rapporti con le prostitute ecc. In questo modo il governo controllava, e in parte regolava, la deviazione dalle norme sociali, allo scopo di attuare, infine, una riconciliazione tra i giovani e le norme suddette (Janeković Römer, 1999, 183-192; 1995, 100-111). Durante il Medioevo le autorità erano indulgenti con la gioventù: reagivano severamente soltanto nei casi in cui la salute, la vita o i beni dei cittadini fossero messi in pericolo (Janeković Römer, 1995). Nel XV secolo, però, i governanti iniziarono a sottoporre i giovani a un severo controllo e a minacciarli con pesanti pene per le trasgressioni morali, in modo da calmarli preventivamente. La cautela nei confronti della giovanile ansia di libertà, spinse i consiglieri a rifiutare, nel 1424, l'offerta, fatta dal famoso concittadino Ivan Stojković, di fondare un'università a Dubrovnik (Šanjek, 1990, 275). Luccese Filippo de Diversi, insegnante della detta gioventù (1434-1440), si mostrava soddisfatto delle misure prese dal governo per distogliere i giovani "dalle cose verso le quali sono attratti per istinto, da ciò che ferisce, rovina e distrugge l'ordine cittadino" (de Diversis, 1983, libro 4, c. 8). Eppure, sembra che queste misure non fossero troppo efficaci, in quanto, verso la fine del XV e nel XVI secolo, si osservano modifiche nello stile di vita dei giovani, presumibilmente condizionate dalla ricchezza della città e dal distacco dalla severità morale del medioevo. I contemporanei si lamentavano che i giovani avessero sostituito i valori d'un tempo, quali la dedita operosità e lo studio, con i divertimenti di una vita piacevole e dissoluta. Benedetto (Benedikt, Benko) Kotruljević si lamentava dei giovani "inetti e scemi, che si danno ai balli, al corteggiamento, ai banchetti e ad altri diletti, e non si curano di studiare la grammatica, l'oratoria ed altre onorevoli discipline. Incontrerete molti mercanti delle nostre terre che sanno giocare molto bene a scacchi e a dama, che sono esperti di carte e gioco d'azzardo, che sono abili con la spada, nella lotta, che sanno suonare, cacciare, pescare ecc., ma la scienza è loro sconosciuta come lo è la lira all'asino" (Kotruljević, 1989, 75-77, 315). Descrivendo la vita licenziosa dei giovani ragusei del XVI secolo, il frate domenicano Seraphino Razzi annotava la diffusa massima "*Dalle mosche di Zarra e dai putti di Raugia cara liberici il Signore*" (Razzi, 1595, 131-132). Anche la disposizione contro il vizio, aggiunta nel 1534 alla legge contro la sodomia, riportava una simile lamentazione. Nel piuttosto lungo preambolo, influenzato dalla nuova vampata di religiosità, si affermava che Dio avrebbe colpito i ragusei con il "flagello della peste", avendo essi

provocato la sua ira con i propri incorreggibili vizi. I governanti consideravano il comportamento giovanile focolare del vizio, ragion per cui le misure, proposte dagli amministratori ragusei al Consiglio maggiore, riguardavano soltanto i giovani. Volendo sradicare alla radice il vizio dalla città, i legislatori si servivano di mezzi, tali da dare prova della profonda penetrazione della regolamentazione statale nella vita dell'individuo. La legge prescriveva che i giovani dovessero essere assorbiti da studi di vario tipo, "affinché nessun cattivo pensiero potesse farsi spazio nei loro oziosi cuori". Fu, pertanto, stabilita l'apertura di scuole pubbliche, atte ad educare convenientemente e decorosamente i giovani. Gli insegnanti dovevano leggere loro, due volte al giorno, massime tratte dai classici, ed essi dovevano, poi, comporre temi sull'argomento. Massima era l'attenzione prestata all'istruzione e al comportamento degli insegnanti, affinché gli studenti, influenzabili data la giovane età, acquisissero sane abitudini e una buona istruzione. Tale norma di legge assomiglia notevolmente al contemporaneo modello gesuitico di disciplinamento dei giovani (Knox, 1994, 73-85). Lo scopo della norma non era, comunque, soltanto quello di stimolare la razionalità e la devozione, ma anche di educare i sudditi obbedienti. Anche se queste scuole "di morale" non erano obbligatorie, specie per i più piccoli, le misure pedagogiche introdotte dalla legge testimoniano a sufficienza la nuova posizione dello stato, uno stato che inizia a sentirsi responsabile della morale dell'individuo, a controllarlo ed educarlo in funzione di una "retta" esistenza ed azione all'interno della Repubblica. I consiglieri non ritenevano, però, che una buona istruzione potesse essere sufficientemente efficace, e pertanto aggiungevano alle misure di cui sopra una serie di divieti. Ad esempio, stabilivano che i giovani non potessero riunirsi in case o negozi e giocare a carte o altro, oppure cenare insieme. La pena pecuniaria per simili riunioni a scopo di divertimento era di 100 perperi al padrone di casa, e di 10-20 perperi a tutti gli altri. La pena per i recidivi era l'esilio, per una durata di 5 anni. Il consiglio condannava, inoltre, anche il gergo giovanile, ritenendo l'alterazione delle parole un vizio spudorato. Anche Kotruljević faceva commenti di questo tipo, inorridendo per il fatto che alcuni addirittura recitassero in chiesa le preghiere "senza devozione, senza buon gusto né rispetto, balbettando, storpiando il testo, oppure parlando d'altro, rispondendo non devotamente e in modo sconvenientemente intempestivo, ammiccando, ridendo e impegnandosi in atti insulsi e disonorevoli... direi quasi bestemmiando" (Kotruljević, 1989, 243-244). La legge stabiliva che chiunque fosse colto negli atteggiamenti di cui sopra, o nell'atto di raccontare barzellette poco serie, sarebbe stato punito con un esilio di 5 anni e con una multa di 100 perperi, in quanto simili "miseri atti rovinano le buone abitudini". L'esecuzione delle nuove disposizioni era garantita dalla nomina di una commissione costituita da tre inquisitori, scelti tra i senatori. Essi erano autorizzati a verificare in segreto le informazioni, e a sottoporre i trasgressori a processo al Consiglio dei pregati. I nuovi decreti morali terminavano affermando che la vita delle persone sarebbe cambiata in meglio, se non per onore individuale, almeno per timore della pena (Liber

croceus, 72 bis; Krekić, 1987, 341-343). Nell'anno 1535 al Consiglio maggiore veniva votata una legge "sulla vita proba dei giovani", che si richiamava a un decreto simile del 1528. Per correggere la vita "licenziosa" della gioventù ragusca i consiglieri stabilivano che la ronda cittadina dovesse, due volte al giorno d'estate e una volta d'inverno, perlustrare i luoghi d'incontro dei giovani e scacciarli a forza. Doveva essere prestata particolare attenzione ad evitare che i giovani incontrassero donne e si avventassero alle porte delle loro case. Il segreto e forzato ingresso nelle case durante la notte costava loro anni in catene (Liber croceus, c. 250; PAD, Cons. Rogatorum, vol. 39: ff. 265'-266'). Nel contesto delle leggi contro la sodomia è particolarmente interessante un decreto, emanato dal Senato nel 1589. Anche se non vi venivano nominati esplicitamente i sodomiti, dalla formulazione della legge – secondo la quale era necessario sottoporre a inchiesta i "marchiati dal peggiore vizio" e fondare tribunali segreti per combatterli – è possibile dedurre che il decreto si riferisse proprio ad essi. Vi venivano menzionate anche le "valide e sane" misure del 1534, rafforzate da un abbondante raddoppio delle pene pecuniarie (PAD, Cons. Rogatorum, vol. 70, ff. 77-78; Krekić, 1987, 343-344). Tutte le summenzionate disposizioni, e le loro plurime proclamazioni durante il XVI e la prima metà del XVII secolo, sono testimonianza dei mutamenti comportamentali che, dal punto di vista governativo, minavano gli antichi valori ed un secolare assetto sociale. Il governo si accanì nella difesa di tali valori, sotto il vessillo della nuova ondata di religiosità, promovendo ad ogni costo la cristianizzazione del matrimonio e della sessualità. La consacrazione delle abitudini matrimoniali, e la repressione degli aspetti "devianti" della sessualità, erano parte di un millenario programma ecclesiastico, efficacemente portato a compimento dallo Stato, grazie a misure amministrative e repressive. Ciò che prima si risolveva con il pentimento e la confessione, veniva ora severamente sottoposto a processo presso il tribunale cittadino. Il peccato divenne crimine, la legge sopruso.

CONCLUSIONE

Le numerose disposizioni, atte a regolare alcuni aspetti della vita privata, venivano rinnovatamente discusse e votate al Consiglio maggiore raguseo, il che significa che i cittadini riuscivano a eluderle. Inoltre, la regolamentazione legislativa non andava sempre di pari passo con la discussione dei casi concreti in tribunale. Indubbiamente, la cornice giuridica influenzava l'opinione pubblica, e quindi anche la vita privata degli individui, ma non sempre in modo diretto, letterale ed ineccepibile. Tra l'una e l'altra esistevano legami profondi e logici, ma l'una non rifletteva direttamente l'altra. Alcune abitudini sociali rimanevano autonome rispetto al sistema normativo che cercava di dominarle. Trasgredendo o eludendo le norme giuridiche gli individui sviluppavano strategie personali di opposizione alla repressione legislativa. Non va mai, comunque, dimenticato, per evitare arbitrarie semplificazioni del passato, che la vita reale era


diversa dall'immagine, e dalla valutazione, che di essa traspariva nelle leggi. D'altra parte, indipendentemente dal fatto che esse fossero, o meno, accettate *in toto*, le norme legislative erano (e sono) espressione di una ideologia ben determinata che, mediante esse, si proponeva di influenzare la società. Le norme ragusee non contenevano soltanto disposizioni, ma anche preamboli, da cui si evincono i fini dichiarati e reali della legge stessa. Da questi testi risulta evidente l'aspirazione governativa a regolare e unificare il comportamento pubblico e privato dei nobili e dei cittadini ragusei, che dovevano, persino dietro alla porta di casa e in camera da letto, difendere la reputazione della Repubblica, anche a danno della propria vita privata. La concezione nobiliare dello stato era di tipo patrimoniale: la classe dirigente perpetrava, pertanto, un controllo "paterno" dei sudditi e ne educava la morale. La concezione paternalistica dell'autorità rimandava all'autorità divina (Janeković Römer, 1999, 19-40, 245-246, 389-393). L'"onore" e la "vergogna" non erano considerati semplicemente caratteristiche di individui e gruppi, ma si riflettevano sullo stesso stato che, in questo modo, otteneva il diritto di intervento in questo campo. Era sottinteso, anzi, che l'onore appartenesse innanzitutto allo stato ed alle autorità governative. Le fonti normative, giuridiche ecc. costantemente discutevano di onore, vergogna, della buona o cattiva reputazione della città/ repubblica/signoria, con cui si intendeva la stessa cosa. Tale paternalismo discendeva dall'organizzazione stessa dello stato raguseo, che nel XV secolo dava forma al proprio apparato amministrativo. La Repubblica, ormai saldamente organizzata, si comportava nei confronti dei sudditi come un "giusto e severo padre". Se ne preoccupava, ma soprattutto li controllava e, per molti aspetti, ne determinava, dirigeva e delimitava l'esistenza. L'ideologia nobiliare, pienamente compiuta nel XV secolo, era caratterizzata da una specifica tradizione morale, secondo la quale ogni raguseo doveva, a seconda della propria posizione sociale, dare il proprio apporto al benessere della Repubblica, ponendo in primo piano la comunità a dispetto del vantaggio personale. Le opzioni degli individui erano stabilite a priori, all'interno di una cornice rappresentata dalla loro appartenenza di classe, dalle esigenze dello stato e del sistema economico. I nobili – gestori del potere all'interno della Repubblica, identificati, anzi, con la stessa Repubblica – dovevano assolvere gli obblighi più onerosi e subivano un controllo più capillare rispetto agli altri. Eppure, nelle disposizioni riguardanti la sfera privata e la quotidianità degli individui non si facevano distinzioni di classe – lo spirito paternalistico delle dette leggi era uguale per tutti. Da esse traspariva una visione tradizionale dell'autorità e dell'ordine sociale, che considerava massimo pregio l'armonia e la stabilità della comunità. Tale armonia faceva parte della mitica immagine della città come comunità caratterizzata da un ordine accettato da tutti i cittadini. La Repubblica di Dubrovnik forniva, di fatto, ai propri cittadini numerosi motivi per il consenso sociale, dalle possibilità economiche alla sicurezza giuridica (Janeković Römer, 1999, 251-264). Eppure, il vigente ordine non conseguiva dall'assenza di ogni disordine e insoddisfazione, bensì dallo scrupoloso controllo dei

tre consigli e dei funzionari da essi incaricati. La loro unanime lotta plasmava, in assoluta concordia, il sistema del controllo e della pena. Il pur militante controllo perpetrato dai governanti ragusei sulla coscienza e l'attività dei sudditi, non può essere paragonato a quello attuato dai governanti calvinisti, i quali, dietro allo scudo della religione e servendosi degli apparati repressivi dello stato, conducevano i sudditi "sulla retta via". Eppure, in molti dei casi succitati le leggi ragusee prescrivevano un'inchiesta vicina ai metodi dell'inquisizione: dalla delazione³ allo spionaggio, dall'interrogazione dei testimoni alla tortura. Esse prevedevano addirittura sanzioni ecclesiastiche, ovvero la scomunica. Il potere esecutivo in alcuni casi si incaricava dell'istruttoria, tramite commissioni costituite da membri eletti al Senato.⁴ Grazie alla legislazione, alla magistratura e al sistema penale, il mito divenne realtà sociale.

Alle soglie dell'età moderna, la disciplina religiosa diveniva disciplina civile, si ergeva a fondamento del nuovo modello di uomo civile. Le regole comportamentali caratteristiche degli ordini religiosi, specialmente di quelli appartenenti al movimento *devotio moderna*, entravano a far parte, in modo nuovo, delle prescrizioni legislative che controllavano il corpo ed il comportamento. Al posto dell'autocontrollo veniva imposto il controllo perpetrato dalle autorità ufficiali e dai loro delatori. Le sanzioni non erano più solamente morali, né erano abbandonate alla coscienza individuale. Tutti i mezzi di controllo, tutti i provvedimenti a disposizione delle autorità statali erano assoggettati al controllo della disciplina individuale (Knox, 1994, 65-66; Foucault, 1994, 175-233). L'influsso della nuova ondata di spiritualità e moralità cattolica si fuse a Dubrovnik con la concezione medievale dell'ordine, che definiva la posizione dell'individuo e proteggeva la compagine sociale, e con la nuova visione, tipica dell'età moderna, delle competenze e degli obblighi dello stato. La Repubblica ragusea era uno dei pilastri più devoti della Controriforma, pur contemplando finalità indipendenti dalla fede: la stabilità dell'assetto, l'indisputabilità della gerarchia sociale ed il consenso. La fede cattolica fungeva, inoltre, da segno del netto confine culturale tra la Repubblica e i paesi confinanti. Ogni disordine ed inquietudine poteva portare alla dissoluzione delle strutture politico-sociali. Le autorità perpetravano, quindi, un severo controllo su tutti i fronti, e pertanto anche sul piano individuale. Nei limiti del possibile, il disciplinamento dei sudditi avveniva tramite concessioni, ma, quando ciò risultasse inefficace, le autorità non esitavano ad avvalersi di misure, atte a conseguire l'ordine con la forza. Ciò non riguardava soltanto la regolamentazione della criminalità, ma anche la morale ed il comportamento dei sudditi nella vita privata. Il controllo sulla sfera privata dei cittadini avveniva in termini di interazione tra lo Stato

3 A Dubrovnik la delazione era generalmente pubblica e veniva ricompensata. Le informazioni anonime non erano ritenute sufficientemente attendibili.

4 Ad esempio, nella disposizione del 1589 viene eletta al Senato una commissione di cinque membri, incaricati di investigare i fenomeni immorali nella città.



*La Colonna di Orlando a Dubrovnik (1419).
Orlandov steber v Dubrovniku (1419).*

e la Chiesa, nel senso che le dottrine ecclesiastiche fornivano una base etica alle disposizioni legislative. La sempre più spiccata retorica cristiana, emergente dalle leggi ragusee del XV e XVI secolo, era senza dubbio dovuta, in parte, alla crescente sensibilità religiosa del tempo. Il disordine socio-politico, ivi menzionato, veniva regolarmente spiegato in termini di peccato, in modo tale da creare un legame diretto tra il disordine della natura umana e del comportamento individuale ed il disordine sociale. E ciò, senza dubbio, apriva la strada all'intervento governativo. Le autorità della Repubblica si servivano di insegnamenti morali universalmente noti come copertura per fini di altro tipo. Esse, spinte da motivazioni molteplici, attuavano una repressione ed un disciplinamento della sessualità ben più efficace di quello tentato dalla Chiesa medievale. Il moralismo dei legislatori ragusei si differenziava dalla severità morale e dal controllo, perpetrati negli stati protestanti, soprattutto per il fatto che, mentre le Chiese riformate si accollavano le sfere di competenza dei poteri temporali, a Dubrovnik avveniva, invece, l'esatto contrario (Bels, 1987, 121-127). Con l'aiuto di un apparato amministrativo ben organizzato e ramificato, il governo raguseo assumeva il controllo dell'educazione morale dei cittadini, battendo sul tempo e per efficacia stati europei ben più grandi e potenti. Mentre negli altri stati la riforma tridentina segnava l'inizio di una cooperazione fra Stato e Chiesa, avente come fine la diffusione e l'imposizione di una nuova morale familiare e sociale (Dupont-Bouchat, 1987, 105), la Repubblica di Dubrovnik seppe mantenere le redini del controllo nelle proprie mani.

NASILJE ZAKONA: CIVILNA OBLAST IN ZASEBNO ŽIVLJENJE V POZNEM SREDNJEVEŠKEM IN ZGODNJEM NOVOVEŠKEM DUBROVNIKU

Zdenka JANEKOVIĆ RÖMER

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Lučića 3

e-mail: zdenka.janekovic-roemer@zg.htnet.hr

POVZETEK

Dubrovniška republika se je začela vmešavati v zasebno življenje svojih državljanov že dolgo pred dramatičnimi pravnimi omejitvami v življenju Dubrovčanov v obdobju reformacije in protireformacije, in sicer z gonjo proti skrivnim porokam, sodomiji, prešuštvu, hazarderstvu, potratništvu, nadzorom nad dotalnimi in zakonskimi pogodbami, godnostjo za poroko in celo nad hišnimi prepiri. Vlada je v skladu s svojimi koristmi in potrebami prepovedovala določene poroke, druge pa dovoljevala ter tu in tam ljudi celo silila v poroko. Hkrati je omejevala dotalne nagrade, prepovedovala nekatere poročne in pogrebne obrede in se celo vmešavala v menije

za goste ob takšnih priložnostih. Ne tako poredkoma so mestni občinski možje celo razpravljali o primernosti dolžine plašča ali rokavov kakega občana. Toda zakon se je razen v zakonske stanove, poroke, pogrebe in laične pobožnosti vmešaval tudi v igre, ples, spolno vedenje in mladinsko zabavo. Oblast je imela posebne uradnike, katerih naloga je bila obiskovati najbolj priljubljene kraje dubrovniške mladine in nadzirati njeno vedenje. Oči teh uradnikov so bile povsod, v javnosti, zasebnosti Dubrovčanov in celo v njihovem intimnem življenju.

Te nove omejitve bi lahko pojasnili s pozno srednjeveško državno ureditvijo Dubrovniške republike in s prevlado civilnih oblasti nad Cerkvijo. Na pravni diskurz je močno vplivala krščanska etika, vendar pa so se pod tem pobožnim površjem vedno skrivali interesi države. Tako so zakonodajalci prav rade volje poimenovali Dubrovnik "respublica Christiana", pa čeprav je bila moč Cerkve v bistvu zatrta bolj kot kjer koli. Država je na mnoge načine in ob mnogih priložnostih prekoračila kanonsko pravo in se vmešavala v pravice duhovščine. Da bi dosegla svoj namen, je celo manipulirala s pobožnostjo in krščansko etiko. Plemeniti vladarji Republike so v svoje politično dobro izkoriščali pojav nove religioznosti zelo zgodaj, že v 15. stoletju. Takrat je bila Dubrovniška republika institucionalizirana, kar je rodilo politiko, ki se je osredotočala na red in nadzor nad vso skupnostjo. Pravni pritiski na zasebno življenje meščanov so bili namenjeni ohranjanju reda, vendar pa lahko nanje gledamo tudi kot na obliko nasilja, saj so omejevali individualne pravice v zasebni sferi. Na nered in zasebno vedenje so gledali kot na nevarno znamenje mogočega družbenega in političnega nereda. Ob takšnem odnosu se zastavlja vprašanje o sodobnih političnih idejah in načinih, na katere je vladajoča elita pojmovala oblast in politični red. Očetovski ton in jezik različnih virov razkrivata njihovo prepričanje v dolžnost države, da svojim državljanom zagotovi disciplino tako v zasebnem kot javnem življenju. Republiška oblast je tako oblikovala miselnost in vedenje ljudi z izkoriščanjem krščanske moralne doktrine in prisvajanjem pristojnosti nad Cerkvijo v teh zadevah.

Ključne besede: Dubrovniška republika, državljanska disciplina, morala, privatnost, seksualnost, XV-XVI stoletje

FONTI E BIBLIOGRAFIA

PAD – Archivio storico di Dubrovnik – Ragusa (Povijesni Arhiv u Dubrovniku – PAD).

PAD, Cons. Maius – PAD, Acta Consilii Maioris, serie 8, vol. 7.

PAD, Cons. Minus – PAD, Acta Consilii Minoris, serie 5, voll. 20, 79.

PAD, Cons. Rogatorum – PAD, Acta Consilii Rogatorum, serie 3, voll. 21, 39, 41.

- PAD, Ostavština dum Nika Gjivanovića** – PAD, Ostavština dum Nika Gjivanovića, fascicolo 18.
- PAD, Reformationes** – PAD, Reformationes, serie 2, vol. 33.
- Ariès, Ph. (1985):** Love in Married Life. In: Ariès, Ph., Béjin, A. (eds.): Western Sexuality, Practice and Precept in Past and Present Times. Oxford, New York, Basil Blackwell, 130-139.
- Bels, P. (1987):** Le contrôle des mœurs dans l'église réformée aux origines de la réforme française. In: Poumarède, J., Royer, J. P. (eds.): Droit, Histoire et Sexualité. Lille, L'Espace juridique, 121-130.
- Carbasse, J.-M. (1987):** Carrant nudi. La répression de l'adultère dans le Midi médiéval (XII^e-XV^e siècles). In: Poumarède, J., Royer, J. P. (eds.): Droit, Histoire et Sexualité. Lille, L'Espace juridique, 83-102.
- Crouzet-Pavan, E. (1980):** Police des mœurs, société et politique à Venise à la fin du Moyen âge. Revue historique, 536. Paris, 241-288.
- Crouzet-Pavan, E. (1984):** Violence, société et pouvoir à Venise (XIV^e – XV^e siècles): Forme et évolution des rituels urbains. Mélanges de l'école française de Rome, 96, 2. Roma, 902-936.
- Diversis de, Ph. (1983):** Opis Dubrovnika. Dubrovnik, Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku.
- Dupont-Bouchat, M.-S. (1987):** Les nouvelles conduites sexuelles aux XVI^e et XVII^e siècle. Discours de l'Eglise et Discours du Droit Laïque. In: Poumarède, J., Royer, J.P. (eds.): Droit, Histoire et Sexualité. Lille, L'Espace juridique, 105-120.
- Ferrante, L. (1994):** Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento. Annali dell'Istituto storico italo-germanico, 40. Bologna, 901-927.
- Flandrin, J. L. (1978):** Repression and change in the sexual life of young people in medieval and early modern times. Journal of Family History, 2. Saint-Paul, 196-210.
- Foucault, M. (1994):** Nadzor i kazna. Rađanje zatvora. Biblioteka Politička misao. Zagreb, Informator.
- Harrington, J. F. (1992):** *Hausvater* and *Landsvater*: Paternalism and Marriage Reform in Sixteenth-Century Germany. Central European History, 21, 1. Atlanta, 52-75.
- Inchiosi, U. (1930):** Il Comune e gli statuti di Arbe fino al secolo XIV. Archivio storico per la Dalmazia, 9 fasc. 52, 159-181; fasc. 61, 27-40; fasc. 62, 67-74; fasc. 65, 247-260. Roma.
- Janeković Römer, Z. (1995):** Das Nachtleben Dubrovniks im Mittelalter. Historische Anthropologie, 1. Bern, 100-111.
- Janeković Römer, Z. (1996):** Noble Women in Fifteenth-Century Ragusa. In: Sághy, m. (ed.): Women and Power in East Central Europe – Medieval and Modern. East Central Europe, Special Issue, 20-23, 1. Bakersfield, 141-170.

- Janečković Römer, Z. (1999):** Okvir slobode. Dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma. Zagreb-Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.
- Jeremić, R., Tadić, J. (1940):** Prilozi za istoriju zdravstvene kulture starog Dubrovnika, III. Beograd, Centralni higijenski zavod.
- Knjiga statuta grada Šibenika (1982):** Grubišić, S. (eds.): Knjiga statuta, zakona i reformacija grada Šibenika. Šibenik, Muzej grada Šibenika.
- Knox, D. (1994):** Disciplina: le origini monastiche e clericali del buon comportamento nell'Europa cattolica del Cinquecento e del primo Seicento. In: Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna. *Annali del Istituto storico italo-germanico in Trento*, 40. Bologna, 63-99.
- Kotruljević, B. (1989):** O trgovini i savršenom trgovcu. Dubrovnik, DTS.
- Krekić, B. (1987):** Abominandum Crimen: Punishment of Homosexuals in Renaissance Dubrovnik. *Viator*, 18. Berkeley, 337-345.
- Lansing, C. (1997):** Gender and civic authority: Sexual control in a medieval Italian town. *Journal of social history*, 31, 1. Pittsburgh, 33-59.
- Lastovski statut (1994):** Rimondo, V. (ed.): Lastovski statut. Split, Književni krug.
- Liber croceus (1997):** Nedeljković, B. (ed.): Liber croceus. Zbornik za istoriju, jezik, književnost, III, knjiga XXIV. Beograd, SANU.
- Liber reformationum civitatis Ragusii (1936):** Solovjev, A. (ed.): Liber omnium reformationum civitatis Ragusii. Istorisko-pravni spomenici, knj. 1, Dubrovački zakoni i uredbe. Beograd, SKA, 1-348.
- Liber statutorum civitatis Ragusii (1904):** Bogišić, B., Jireček, K. (eds.): Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno 1272. *Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium*, sv. 9. Zagreb, JAZU.
- Liber viridis (1984):** Nedeljković, B. (ed.): Liber viridis. Zbornik za IJK, III, knjiga XXIII. Beograd, SANU.
- Martines, L. (1998):** Séduction, espace familial et autorité dans la Renaissance italienne. *Annales E.S.C.*, 53, 2. Paris, 255-290.
- Prodi, P. (1989):** Il concilio di Trento e i libri parrocchiali. *Annali dell' Istituto italo-germanico in Trento*, 27. Bologna, 13-20.
- Ravančić, G. (1998):** Prilog poznavanju prostitucije u Dubrovniku u kasnom srednjem vijeku. *Radovi Zavoda za hrvatsku povijest*, 31. Zagreb, 123-130.
- Razzi, S. (1595):** La storia di Raugia. Lucca, Busdraghi.
- Rocke, M. (1987):** Il controllo dell'omosessualità a Firenze nel XV secolo: gli Ufficiali di notte. *Quaderni storici*, 66. Bologna, 701-723.
- Rocke, M. (1996):** Forbidden friendships: homosexuality and male culture in Renaissance. New York, Oxford University Press.
- Ruggiero, G. (1980):** Violence in Early Renaissance Venice. New Brunswick, Rutgers University Press.

- Ruggiero, G. (1985):** *The Boundaries of Eros: Sex Crime and Sexuality in Renaissance Venice*. Oxford, Oxford University Press.
- Šanjek, F. (1990):** Ivan Stojković i počeci humanizma u Hrvata. Zbornik Hrvatski humanizam – Janus Pannonius, Dani hvarskog kazališta, 16. Zagreb, 272-285.
- Statut grada Korčule (1987):** Cvitanić, A., Šeparović, Z. (eds.): *Korčulanski statut: statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine* Zagreb, JAZU – Pravni fakultet – GZH; Split, Pravni fakultet; Korčula, Skupština općine.
- Statut grada Poreča (1979):** Zjačić, M. (ed.): *Statut grada Poreča iz 1363. godine*. Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, 13. Zagreb, JAZU, 7-203.
- Statut grada Splita (1985):** Cvitanić, A. (ed.): *Statut grada Splita*. Split, Književni krug.
- Statut grada Trogira (1988):** Berket, M., Cvitanić, A. & V. Gligo (eds.): *Statut grada Trogira*. Split, Književni krug.
- Statuta lingua croatica conscripta (1890):** Rački, F., Jagić, V. & I. Črnčić (eds.): *Statuta lingua croatica conscripta*. Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski. Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium, 4. Zagreb, JAZU.
- Zadarski statut (1997):** Kolanović, J., Križman, M. (eds.): *Zadarski statut*. Zadar, Ogranak Matice hrvatske u Zadru – Hrvatski državni arhiv u Zagrebu.